



Per COMUNICAZIONE

**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE CIVILE - MINORI**

composta dai Signori magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Dr. Giuseppe SILVESTRE | - Presidente |
| - Dr. Mauro BELLANO | - Consigliere |
| - Dr.ssa Antonella ZAMPOLLI | - Consigliere relatore |
| - Dr.ssa Daria LEONARDI | - Componente privato |
| - Dr. Guido BIANCHINI | - Componente privato |

nella procedura civile iscritta al n° 467/2010 R.G. /V.G., promossa da

~~XXXXXXXXXX~~ con l'Avv.to Beatrice Rigotti del Foro di Verona, con domicilio eletto presso di loro studio, via Santa Teresa 5, per mandato in calce al ricorso ex articolo 31 D.Lgs. n°286/98, - reclamante -

con l'intervento dell'Ufficio della Procura Generale, nella persona della Dott.ssa M. Cerato, che ha concluso come la nota del 18-01-2011, per il rigetto del reclamo.

avente per oggetto: Reclamo ex art.739 c.p.c. avverso decreto ex art. 31, terzo comma, D.Lgv. n°286/98,, emesso in data 28-05 /7-06-2010 dal Tribunale per i Minori di Venezia, relativo alla minore ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Italia il ~~10-10-2001~~, ha pronunciato il seguente

DECRETO

- la reclamante si trova attualmente Nigeria, suo Paese d'origine, mentre la figlia ~~XXXXXX~~ è affidata ai Servizi Sociali e collocata in ambiente etero-familiare nell'ambito di una procedura avviata ai sensi dell'art. 9 della Legge 184/1983, per la eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità, in attesa delle necessarie verifiche in merito alle capacità di accudimento vicarianti di parenti soggiornanti in Italia (cfr.: motivazione del decreto impugnato),
- la reclamante ha plausibilmente documentato le ragioni del suo allontanamento dalla figlia (si è recata in Nigeria per dare seguito alla procedura, a suo tempo avviata, intesa ad ottenere il visto di ingresso in Italia e quindi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro domestico, per il quale ~~XXXXXXXXXX~~ - interessata ad assumerla quale badante - aveva già ottenuto il nullaosta: cfr. docc.allegati al diniego di visto in data 12-01-2010 del Consolato Generale d'Italia) nonché le iniziative assunte per risolvere le questioni inerenti il diniego del visto di ingresso (fra cui il ricorso al Tar del Lazio), riunirsi in Italia alla figlia e partecipare, come suo diritto, alla procedura avviata per verificare lo stato di abbandono (cfr.: istanza inoltrata al Ministero degli Affari esteri e al Consolato Generale d'Italia in Lagos, per il rilascio di visto di ingresso per motivi di giustizia),
- tali premesse consentono di configurare quali "gravi motivi" le necessità prospettate dalla ricorrente, ai fini applicativi dell'art.31 del D.Lgv. n°286/98 che si presta, più di altre norme, a risolverle in tempi brevi, data l'urgenza: gravi motivi certamente collegati allo sviluppo psicofisico della minore, la quale è pregiudicata dal mantenimento forzato dell'allontanamento della madre nell'attuale congiuntura, che la vede sottoposta - per quanto a sua propria tutela - ad un procedimento di adottabilità nel quale madre e figlia hanno entrambe ruolo primario, ineliminabile e, nella fattispecie, tortemente rivendicato dall'unica figura genitoriale superstite (la reclamante è vedova), che come tale è giusto sia percepita e vissuta anche dalla figlia rimasta in Italia,
- né può ritenersi, allo stato degli atti esaminati, che l'autorizzazione al rientro in Italia invocata dalla reclamante configuri la strumentale premessa di una situazione suscettibile di indeterminata protrazione, in violazione della stessa ratio della norma, atteso che l'ingresso e la permanenza in Italia della madre - comunque dovuto, per ragioni di giustizia e per assistenza della minore - risultano comunque temporalmente limitati dalle stesse finalità specifiche dell'autorizzazione e di seguito rimessi all'applicazione del V co. dell'art.29 T.U. Immigrazione (che presuppone l'ingresso del familiare per il ricongiungimento al figlio minore, nel caso di specie regolarmente soggiornante in Italia),

- il reclamo deve essere pertanto accolto, con la conseguente autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia di ~~XXXXXXXXXXXX~~, per il congruo periodo di un anno, così determinato in rapporto alla presumibile durata del procedimento interessante la minore e al tempo necessario per regolarizzare la procedura a suo tempo intrapresa dalla madre, fatta salva la possibilità di revoca - a cura del Tribunale per i Minorenni di Venezia - per il caso in cui dovesse risultare che la donna non è madre della minore (circostanza che, allo stato, risulta invece presupposta dalla stessa motivazione del decreto reclamato) e nelle altre ipotesi previste dalla seconda parte del III comma dell'articolo 31, D.Lgv. n°286/98, tutto ciò premesso e considerato, visto l'articolo 31, III co D.Lgv. n°286/98, la Corte

ACCOGLIE

il reclamo indicato in epigrafe e autorizza ~~XXXXXXXXXXXX~~, nata il ~~XXXXXXXXXXXX~~ a Benin City (Nigeria), all'ingresso e alla permanenza in Italia per la durata di un anno (a decorrere dall'ingresso effettivo nel territorio dello Stato), affinché possa assistere la figlia minore come possibile, anche costituendosi nella procedura adottiva in corso. Si comunichi alla rappresentanza consolare e al Questore, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Si comunichi.

Così deciso di Venezia, il giorno 21-01-2011.

Il Presidente

TRIBUNALE PER I MINORENNI
 DI VENEZIA
 27. GEN 2011
 FRANCESCO DE GALLI

l. n. 375